

**Allegato E - Classi di invalidità suddivise per fasce di gravità e relativi punteggi di attribuzione**  
(art. 8, comma 2, lettera a)

Riconoscimenti per cause specifiche		Invalidità civile		Minorazioni civili			Punteggio attribuito	
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	Invalidità civile	Cecità civile	Sordità	Sordocecità				
<p><b>FASCIA I</b></p> <p>Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio titolari di assegno di superinvalidità per lesioni ed infermità elencate nella tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.l.</p>	<p>Invalidi del lavoro titolari di assegno per assistenza personale continuativa (memorazioni indicate nell'allegato 3 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)</p>	<p>Invalidi civili con totale e permanente inabilità lavorativa 100% titolari di indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)</p>	<p>Ultrasessantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento per impossibilità di deambulare e senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua (L. 18/1980 e L. 508/1988)</p>	<p>Minori titolari di indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)</p>	<p>Ciechi civili assoluti (L. 382/1970 e L. 508/1988)</p>	<p>Sordi (in precedenza sordomuti) ex L. 381/1970 e L. 508/1988</p>	<p>Sordociechi ai sensi della Legge 24 giugno 2010, n. 107 Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche</p>	80
<p><b>FASCIA II</b></p> <p>Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio titolari di trattamento pensionistico privilegiato per lesioni ed infermità della Prima categoria tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.l.</p>	<p>Invalidi del lavoro titolari di rendita per inabilità permanente superiore al 33% di riduzione della capacità lavorativa per eventi assicurati fino al 24 luglio 2000 (valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/1965) o grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20% di danno biologico per eventi assicurati dal 25 luglio 2000 (secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000), accertati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).</p>	<p>Invalidi civili in età lavorativa, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, L. 118/1971 (superiore al 45% fino al 99%)</p>	<p>Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ex art. 9 D.Lgs. 509/1988 (superiore al 33% fino al 99%)</p>	<p>Minori con riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (L. 289/1990)</p>	<p>Ciechi parziali (L. 381/1970 e L. 508/1988)</p>	<p>Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3 L. n. 104/1992)</p>		50
<p><b>FASCIA III</b></p> <p>Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla seconda all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, es.m.l.</p>	<p>Invalidi del lavoro titolari di rendita per inabilità permanente superiore al 33% di riduzione della capacità lavorativa per eventi assicurati fino al 24 luglio 2000 (valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/1965) o grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20% di danno biologico per eventi assicurati dal 25 luglio 2000 (secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000), accertati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).</p>	<p>Invalidi civili in età lavorativa, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, L. 118/1971 (superiore al 45% fino al 99%)</p>	<p>Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti medio-gravi e lievi a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ex art. 9 D.Lgs. 509/1988 (superiore al 33% fino al 99%)</p>	<p>Minori colpite da eventi a esito invalidante con necessità di rientrare a domicilio possono presentare certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla richiesta di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità. NB: prima della concessione del contributo dovrà obbligatoriamente essere esibita documentazione di effettivo riconoscimento dell'invalidità civile</p>				20